



FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
- GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE SUPPLENTE -

AVV. ILARIA ANGELINI

ha emesso la seguente

PRONUNCIA

**nei confronti di MICARI PASQUALE ALBERTO, atleta categoria junior della Società
PELORO CC al momento della commessa violazione disciplinare (28.05.2017)
nel procedimento avente R.G. 007/2017**

- **Visti** gli atti e i documenti del procedimento avente R.G. 007/2017, aperto a seguito della segnalazione del Procuratore federale *ex art. 33* del Regolamento di Giustizia Federale, per i fatti verificatisi in occasione della Regata Piana degli Albanesi, svoltasi in data 28.05.2017, in quanto di competenza dell'Ufficio del Giudice Sportivo Nazionale *ex art. 29* del Regolamento di Giustizia Federale, perché accaduti in occasione di una gara;
- **preso atto che**, dalla documentazione presente in atti ed acquisita al fascicolo *de quo* (comunicazione del Presidente della C.D.A. Giosuè Vitagliano del 08.06.2017, rapporto del Giudice Ausiliare Coppa Marcello e rapporto del Presidente di Giuria Giovanni David Vitiello), emergeva che il sig. Micari Pasquale Alberto, atleta categoria junior della Società PELORO CC, al termine della Gara 54/55 2 - Senior AM + 2 Pesi Leggeri M 7,20 delle ore 15,15 aveva apostrofato per ben due volte, con tono deciso e brusco il G.A. Coppa Marcello, con il seguente epiteto volgare: "*Testa di minchia*";
- **considerato che**, il comportamento sopra descritto configurava la violazione della norma 66, del Codice di gara dell'art. 1 n. 2 del Regolamento di Giustizia Federale, nonché dell'art. 1 n. 3 del Regolamento di Giustizia Federale, in combinato disposto con l'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni e dell'art. 3 n. 1 lett. a del Regolamento di Giustizia Federale che sanziona la violazione dei principi di lealtà e correttezza, il sottoscritto Giudice Sportivo Nazionale Supplente, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento di Giustizia Federale, fissava per il giorno 9 febbraio 2018 la data in cui avrebbe assunto la pronuncia, e disponeva pertanto che il provvedimento di fissazione della data di decisione, ai sensi dell'art. 35, comma 2 del Regolamento di Giustizia Federale, venisse comunicato tempestivamente ai soggetti interessati e precisamente: al sig. MICARI PASQUALE ALBERTO, atleta categoria junior della Società PELORO CC, alla Società PELORO CC, in persona del Presidente pro tempore, al Giosuè Vitagliano, Presidente della Commissione Direttiva Arbitrale, della F.I.C. - Federazione Italiana Canottaggio, al segretario Generale della F.I.C. - Federazione Italiana Canottaggio, dott. Maurizio Leone;

Iliana Angelini

- **preso atto che**, il sig. Micari Pasquale Alberto successivamente alla comunicazione di fissazione della pronuncia, non ha preso alcuna posizione sui fatti contestati, né tantomeno ha fatto pervenire alcuna deduzione difensiva;
- **preso atto inoltre che**, nessuno degli altri soggetti interessati e sopra menzionati ha fatto pervenire ulteriori memorie e/o documenti presso l'Ufficio del Giudice Sportivo Nazionale;
- **rilevato comunque che**, dall'esame di tutta la documentazione presente in atti ed acquisita al fascicolo *de quo*, emerge inequivocabilmente che il comportamento tenuto dal sig. Micari Pasquale Alberto, (atleta categoria junior della Società PELORO CC al momento dell'accadimento dei fatti 28.05.2017) il quale al termine della Gara 54/55 2 - Senior AM + 2 Pesi Leggeri M 7,20 delle ore 15,15 aveva apostrofato per ben due volte, con tono deciso e brusco il G.A. Coppa Marcello, con il seguente epiteto volgare: "*Testa di minchia*", **comporta la violazione dei principi sportivi sanciti:**
 1. dalla norma 66 del Codice di gara che prescrive a tutti i canottieri di gareggiare correttamente dimostrando rispetto verso i propri avversari e verso i giudici di gara;
 2. dall'art. 1 n. 2 del Regolamento di Giustizia Federale che vieta a tutti i tesserati di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone o Enti parimenti operanti nell'ambito federale;
 3. dall'art. 1 n. 3 del Regolamento di Giustizia Federale che stabilisce che i tesserati devono attenersi al Codice di comportamento sportivo emanato dal CONI, in combinato disposto con l'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni che stabilisce che i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva;
 4. dall'art. 3 n. 1 lett. a del Regolamento di Giustizia Federale che sanziona la violazione dei principi di lealtà e correttezza;
- **considerato inoltre che**, il rapporto redatto dagli Ufficiali di Gara, gode di fede privilegiata e fa piena prova fino a che non sia provata la falsità o l'inesattezza dei fatti come attestati;
- **preso atto infine che**, nonostante il sig. Micari Pasquale Alberto alla data odierna non abbia ancora rinnovato, il tesseramento con la FIC - Federazione Italiana Canottaggio, i comportamenti dallo stesso tenuti in occasione della Regata Piana degli Albanesi, svoltasi in data 28.05.2017, sono comunque di competenza dell'Ufficio del Giudice Sportivo Nazionale *ex art. 29* del Regolamento di Giustizia Federale, e come tali vanno sanzionati *ex art. dell'art. 5.1 lett. e)* del Regolamento di Giustizia Federale, con avvertenza che la squalifica inizierà a decorrere dal giorno in cui il sig. Micari Pasquale Alberto rinnoverà il proprio tesseramento con la FIC - Federazione Italiana Canottaggio;

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Nazionale Supplente, ai sensi dell'art. 5.1 lett. e) del Regolamento di Giustizia Federale,

COMMINA

al sig. MICARI PASQUALE ALBERTO, (atleta categoria junior della Società PELORO CC al momento della commessa violazione disciplinare 28.05.2017), la sanzione della squalifica per mesi tre, con espresso avvertimento che l'inibizione all'atleta a svolgere attività

Geno A. P.

sportiva per il periodo indicato, avrà decorrenza dal giorno in cui lo stesso rinnoverà il proprio tesseramento con la FIC - Federazione Italiana Canottaggio, e sino alla scadenza della sanzione.

DISPONE

quindi che la presente pronuncia, ai sensi dell'art. 37, comma 3 del Regolamento di Giustizia Federale, sia comunicata senza indugio alle parti.

Manda pertanto alla Segreteria degli Organi di Giustizia di inviare la presente pronuncia a mezzo posta elettronica certificata:

- 1) a **MICARI PASQUALE ALBERTO**, atleta categoria junior della Società PELORO CC, presso la sede della Società di appartenenza al momento della commessa violazione disciplinare (28.05.2017) ex art. 26 n. 2 del Regolamento di Giustizia Federale all'indirizzo di posta elettronica comunicato al momento dell'affiliazione;
- 2) alla Società **PELORO CC**, in persona del **Presidente pro tempore**, Società di appartenenza del sig. Micari Pasquale Alberto al momento della commessa violazione disciplinare (28.05.2017), all'indirizzo di posta elettronica comunicato al momento dell'affiliazione;
- 3) al sig. **Giosuè Vitagliano**, **Presidente della Commissione Direttiva Arbitrale**, all'indirizzo di posta elettronica noto;
- 4) al **segretario Generale della F.I.C. - Federazione Italiana Canottaggio**, dott. **Maurizio Leone**, al seguente indirizzo di posta elettronica: **segretario.generale@canottaggio.org**.

DISPONE

infine che la presente pronuncia, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Regolamento di Giustizia Federale, venga pubblicata sul sito Federale della FIC - Federazione Italiana Canottaggio, www.canottaggio.org.

Roma, 9 febbraio 2018

Il Giudice Sportivo Nazionale Supplente

Avv. Ilaria Angelini



Pronuncia depositata a mezzo posta elettronica certificata in data 09.02.2018.

